

## REGIONE PIEMONTE

COVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI VERCELLI E LA FONADAZIONE SOLOMON R. GUGGENHEIM DI VENEZIA, DENOMINATA COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM, PER L' ORGANIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE DELLE OPERE DELLA FONDAZIONE PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO DENOMINATO L'ARCA NELL'EX CHIESA DI SAN MARCO A VERCELLI.

### PREMESSO

- a) Che la Fondazione Guggenheim di Venezia, si è costituita come sede secondaria italiana, senza scopo di lucro, ai senso degli artt. 14 e segg. del Codice Civile italiano, della "Solomon R. Guggenheim Foundation" di New York con iscrizione alla persone giuridiche presso il tribunale Civile e Penale di Venezia, al n.27 il 25 giugno 1980;
- b) Che la Fondazione ha posto come obiettivo la diffusione e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea nel territorio nazionale, in particolare delle proprie collezioni, attraverso esposizioni temporanee sia presso la sede di Venezia che in altre città;
- c) Che nel prossimo triennio la Fondazione intende dare sostanza ad una politica, siglando accordi con città ed enti espositivi in Italia, per la realizzazione di mostre curate dalla Fondazione, che valorizzino opere della stessa;
- d) Che la Regione nel corso degli ultimi anni ha sostenuto il restauro ed il riutilizzo di alcuni beni culturali di particolare prestigio, restituiti al loro originale splendore per diventare veri e propri poli di eccellenza della vita culturale piemontese, sedi di eventi di livello internazionale;
- e) Che la Regione è pertanto interessata a siglare un accordo con la Fondazione, che preveda la realizzazione, nei beni culturali di maggior rilievo, di mostre curate dalla Fondazione, e che tra tali beni si individua l'ex-Chiesa di San Marco di Vercelli, e la struttura, denominata Arca come sede espositiva;

- f) Che la Città di Vercelli, ha intrapreso una politica culturale orientata alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della città anche e soprattutto attraverso la realizzazione di un polo adatto ad accogliere opere di mostre di rilievo nazionale ed internazionale;
- g) Che il sostegno della Regione ha consentito alla Città di Vercelli la realizzazione di un progetto di allestimento all'interno della ex-Chiesa di San Marco, di uno spazio, denominato Arca, dotato di tutte le caratteristiche di sicurezza e di climatizzazione per mostre temporanee, al fine di dotare l'area del Piemonte Orientale di un polo espositivo di grande qualità;
- h) Che il contenuto di questo accordo è riservato alle parti e non può essere comunicato ad altre persone o altri enti pubblici o privati, se non nelle forme di comunicazione concordate tra le parti, eccetto nei casi previsti dalla legge, richiesti dalla natura di ente pubblico della Regione o in quanto necessario al rispetto dei termini di questo accordo.

Tutto ciò premesso, tra

La Regione Piemonte, rappresentata da \_\_\_\_\_,

La Città di Vercelli, rappresentata dal Sindaco, ANDREA CORSARO, nato a Vercelli il 14/08/1958 e

La Fondazione Guggenheim, rappresentata dal Direttore della Collezione Peggy Guggenheim PHILIP RYLANDS, nato a Londra, UK, il 29/12/1950

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, che ha come obiettivo di definire i rapporti tra la Regione Piemonte, la Città di Vercelli e la Fondazione per l'organizzazione di esposizioni temporanee delle opere della Fondazione presso lo spazio espositivo Arca nell'ex-Chiesa di San Marco a Vercelli.

## Articolo 2

La Regione Piemonte, la Città e la Fondazione intendono organizzare una mostra all'anno, per tre anni, di cui la prima nell'anno 2011, il cui contenuto sarà determinato dal Curatore della Mostra in accordo con il Comitato Scientifico e di Indirizzo.

## Articolo 3

La Fondazione metterà a disposizione della Regione e del Comune di Vercelli il suo *know how*, le sue capacità e risorse, sia artistiche, sia intellettuali che umane, per organizzare la mostra di cui all'art.2, e per la redazione del catalogo della suddetta. Al fine di definire il programma triennale, vagliando le proposte del team curatoriale della Collezione Peggy Guggenheim, è costituito un Comitato Scientifico e di Indirizzo composto dal direttore della Collezione Peggy Guggenheim, da un rappresentante della Regione, e da un rappresentante della Città di Vercelli. Le decisioni del Comitato verranno prese all'unanimità.

## Articolo 4

Il corrispettivo che la regione Piemonte corrisponderà alla Fondazione Guggenheim, pari ad €550.000 per il primo dei tre eventi espositivi, sarà da intendersi suddiviso nel seguente modo:

1. €270.000, IVA inclusa, come *Institutional Fee* per la messa a disposizione da parte della Fondazione del proprio *know how* e delle proprie risorse umane e artistiche, esplicitate nelle seguenti voci:

- (a) Messa a disposizione delle opere d'arte da parte della Fondazione;
- (b) Operatività del personale della Fondazione per organizzare, allestire e smontare la mostra, comprensiva di copertura assicurativa;
- (c) Messa a disposizione del brand e del logo Guggenheim, di cui la Regione e la Città di Vercelli potranno fregiarsi per le varie operazioni di comunicazione, previa, di volta in volta, l'autorizzazione e l'approvazione della Fondazione;
- (d) Contenuto intellettuale della Mostra.

2. €280.000 (IVA inclusa), da intendersi a copertura dei servizi e costi effettivamente sostenuti per le seguenti voci:

- (a) Costi sostenuti per i preparativi delle opere d'arte provenienti da New York e Venezia, comprensivi del tempo dedicato a tale preparazione dal personale di New York.
- (b) Imballaggi delle opere

- (c) Assicurazione delle opere
- (d) Trasporto delle opere, andata e ritorno, comprensivo di spese doganali
- (e) Spese di trasferta del personale della Fondazione degli accompagnatori delle opere d'arte e del curatore e (a titolo meramente esemplificativo, treni, voli, alberghi, per diem) inerenti all'organizzazione della mostra
- (f) Progetto grafico relativo alla comunicazione, alle pubblicazioni, ai saggi e al recupero del materiale iconografico e di ricerca
- (g) Messa a disposizione delle immagini per la stampa e per la campagna di comunicazione
- (h) Etichette, signage, etc. inerenti all'allestimento
- (i) L'onorario del curatore, che comprende l'elaborazione di un saggio per il catalogo, l'ideazione e la cura dell'allestimento.

L'eventuale necessità di adeguare la cifra all'articolo 4.2 sopra in base alle peculiarità della mostra concordata, sarà presa in considerazione per la seconda e la terza mostra.

#### Articolo 5

Gli accordi relativi alle modalità di affidamento e di esecuzione della stampa del catalogo, dei relativi oneri SIAE e del materiale preposto per la campagna di comunicazione, saranno oggetto di un accordo separato tra le parti.

#### Articolo 6

La Regione verserà alla Fondazione in tre *tranches* la somma concordata con le seguenti modalità:

- € 270.000 IVA inclusa al momento dell'approvazione del programma di ogni mostra, previa presentazione di regolare fattura da liquidare entro 90 giorni;
- € 150.000 entro un mese dall'inaugurazione, a titolo di acconto spese. La fattura sarà emessa 120 gg. prima dell'inaugurazione;
- i rimanenti €130.000 entro 90 giorni dalla data di consegna dell'ultima fattura a saldo, corredata da una relazione sull'attività svolta e da un rendiconto delle uscite riguardante l'intero ammontare del corrispettivo, redatto sulla base di quanto indicato all'art. 4, punto 2, della presente convenzione. Qualora dalla documentazione trasmessa risultasse che la cifra stimata non sia stata interamente spesa, la Fondazione sarà tenuta alla restituzione della quota parte non spesa se già ricevuta; qualora, invece, risultasse una economia rispetto alla cifra programmata, la Regione in

sede di erogazione del saldo concorrerà fino alla copertura delle spese effettivamente sostenute, revocando la parte rimanente del saldo. Una eventuale variazione in eccesso, non superiore ad €28.000, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

Nel caso la Regione decidesse di cancellare una mostra, la Regione stessa rimborserà alla Guggenheim ogni spesa fino ad allora sostenuta, comprensiva di obblighi irrinunciabili verso fornitori già ingaggiati. La Fondazione tratterrà l'importo dell'*Institutional Fee* in quanto già fatturato.

Nel caso la Fondazione si trovasse in condizione di non poter organizzare la mostra per sua responsabilità e ad esclusione dei casi standard di forza maggiore, la stessa proporrà una mostra sostitutiva concordata con il Comitato Scientifico e di Indirizzo. Qualora risultasse impossibile organizzarla, verranno restituiti alla Regione gli importi versati a titolo di acconto o, in alternativa, gli stessi saranno trattenuti ed impiegati per l'organizzazione delle successive mostre.

#### Articolo 7

La Città di Vercelli si assume direttamente o tramite terzi da essa designati la responsabilità di Arca della ex Chiesa di San Marco, ove verrà allestita la mostra, e della mostra stessa, in conformità con gli standard museali internazionalmente accettati.

La Città di Vercelli si impegna fin d'ora a realizzare e a mantenere efficiente ed operativo in Arca nell'ex-Chiesa di San Marco:

- l'impianto strutturale per l'allestimento, secondo le indicazioni del Curatore, comprensivo di illuminazione adeguate, *panelling*, imbiancatura delle pareti e quant'altro necessari all'allestimento;
- lo spazio attrezzato con gli impianti previsti dal progetto, quali, climatizzazione;
- la gestione degli spazi (sistemi di sicurezza-anti-incendio e anti-furto, pulizia, utenze, guardiani e custodia).

#### Articolo 8

La Città si impegna inoltre a mantenere l'ex Chiesa di San Marco e le sue strutture conformi a tutte le normative di legge e ad ottenere tutte le certificazioni necessarie per l'apertura al pubblico della struttura espositiva. La Città inoltre provvederà all'assicurazione contro i danni di tutto il personale e di terzi, ad esempio i visitatori, e alla più idonea assicurazione contro i danni accidentali. La Città si impegna da ultimo a nominare la Fondazione come parte assicurata e ad indennizzare la

Fondazione contro eventuali rimostranze che dovessero insorgere dalla gestione dell'ex Chiesa di S. Marco limitatamente al periodo delle mostre.

#### Articolo 9

Il Comitato Scientifico e di Indirizzo proporrà alla Città di Vercelli un piano di comunicazione (la campagna stampa e pubblicitaria) e il programma della giornata di inaugurazione di ogni mostra: l'organizzazione e le spese relative sono a carico della Città. Ogni comunicazione che riguarda la collaborazione tra la Fondazione, la Regione e la Città di Vercelli sarà redatta di comune accordo e la Fondazione dovrà vedere ed approvare ogni bozza dei materiali realizzati (comunicati stampa, locandine, inviti, etc).

#### Articolo 10

Resta inteso che il presente accordo non attribuisce alla Regione e alla Città di Vercelli alcun diritto sul nome e sull'immagine della Fondazione, di cui non potrà essere fatto qualsivoglia utilizzo senza il previo consenso scritto della Fondazione.

#### Articolo 11

La Città incasserà l'intero ricavato dalla vendita dei biglietti, nonché tutti gli altri proventi e corrispettivi a qualsiasi titolo rivenienti dalla gestione dell'ex Chiesa di San Marco o dal presente accordo ed ha a carico i relativi oneri fiscali (tassa sullo spettacolo, IVA, imposte varie).

#### Articolo 12

- a) La Città assumerà direttamente o attraverso terzo da esso designati la responsabilità della vendita, all'interno dell'ex Chiesa di San Marco, del catalogo e di altro merchandize della mostra.
- b) La Fondazione, con l'assistenza esclusivamente del proprio personale o di altre persone previa approvazione della Città, provvederà al disimballo delle opere della mostra ed all'imballaggio delle stesse alla fine della mostra.
- c) La Fondazione con l'assistenza esclusivamente del proprio personale o di altre persone da essa designate o approvate, provvederà alla sistemazione delle opere d'arte all'interno degli spazi espositivi. La collocazione delle opere sarà attuata dal curatore designato dalla Fondazione.
- d) La idonea vigilanza delle opere d'arte, durante le fasi di disimballo e di imballaggio, di allestimento e disallestimento, oltre alla sorveglianza delle opere dentro l'ex Chiesa di San Marco

per la mostra, durante l'apertura al pubblico e non, sarà a carico della Città e sarà soggetta ad approvazione della Fondazione.

e) La progettazione dell'allestimento delle mostre è oggetto di comune accordo fra la Fondazione, la Città e la Regione che opereranno attraverso il Comitato Scientifico e di Indirizzo. Le indicazioni per l'allestimento verranno di volta in volta concordate tra il Comitato e il curatore della mostra.

f) La Fondazione procederà alla verifica dello stato di conservazione delle opere all'arrivo all'ex Chiesa di San Marco, il cui report verrà dato al Settore Cultura del Comune di Vercelli, nonché alla chiusura della mostra. La Città (o il responsabile che farà le sue veci all'ex Chiesa di San Marco), riferirà immediatamente al Registrar della Fondazione con comunicazione telefonica o per e-mail o per fax qualsiasi mutamento dello stato di conservazione o deterioramento di un'opera in mostra di cui la Città sia a conoscenza, e dopo aver ricevuto tale notizia la Fondazione o invierà un proprio restauratore sul luogo della mostra o darà autorizzazione scritta ad un altro restauratore ad intervenire per suo conto.

g) Nessuna opera facente parte della mostra può essere sottoposta ad alcun trattamento di conservazione o di restauro se non da parte di, o per disposizione esplicita della Fondazione. La Fondazione si riserva il diritto di ispezionare le opere in mostra in ogni momento al fine di verificare la condizione fisica delle stesse e se necessario ritirare l'opera o le opere dall'esposizione al pubblico in qualsiasi momento prima della data di chiusura prevista. La Fondazione si impegna a provvedere alla pulizia delle opere esposte.

h) Nessuna opera nella mostra potrà essere tolta dalla cornice e nessuna modifica potrà essere fatta sui sistemi di aggancio delle opere senza preventiva autorizzazione scritta della Fondazione. In caso si renda necessario uno spostamento di un'opera per cause d'emergenza, esso potrà essere fatto solo da personale esperto e qualificato per tale compito. I Registrar della Fondazione dovranno essere informati immediatamente se un'opera d'arte viene spostata per qualsiasi motivo.

i) La Città di Vercelli garantisce che le opere d'arte saranno esposte in ogni momento, ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, solo ai seguenti indici di temperatura, umidità relativa, luce visibile e raggi ultravioletti:

- Temperatura  $21 \pm 2^{\circ} \text{C}$
- umidità relativa  $53\% \pm 5\%$
- Livelli di luce visibile a 50 lux per le opere su carta e 200 lux per le altre opere

- Niente esposizione a radiazione UV della luce naturale, né a luce diretta solare, né a tubi fluorescenti senza filtro.

**j)** La Fondazione ha la facoltà imprescindibile ed insindacabile di giudicare se le condizioni di esposizione e di collocazione delle opere d'arte sono idonee, e in caso negativo di non esporre tale opera, o opere, senza dover corrispondere alcuna penalità.

**k)** Nessuna opera sarà installata vicino a fonti di calore, fuoriuscite di aria condizionata o di ventilazione. Durante la mostra verranno inviate per fax settimanalmente al responsabile tecnico della Fondazione, copie dei diagrammi igrotermografici relativi alle sale espositive. Al fine di assicurare condizioni ambientali adeguate per le opere, un rappresentante della Fondazione rileverà le condizioni di temperatura, illuminazione e umidità prima della spedizione delle opere.

**l)** Tutti gli spazi espositivi in cui è installata la mostra, o che costituiscono accesso o spazio ausiliare per la mostra stessa, devono essere in condizioni di pulizia e aspetto esteriore accettabile per la Fondazione prima delle operazioni di disimballaggio ed installazione delle opere e devono essere mantenuti tali per la durata della mostra. Nessun lavoro di costruzione e/o pittura verrà effettuato nei locali della mostra per la sua intera durata, inclusi i tempi di allestimento e disallestimento.

**m)** La Città non farà riproduzioni fotografiche o altre riproduzioni delle opere presenti alla mostra, salvo autorizzazione da parte della Fondazione. In ogni caso, gli eventuali diritti SIAE o altro saranno di responsabilità della Città, a meno che non siano presi altri accordi con la Fondazione.

**n)** La Città autorizzerà un fotografo condiviso con la Fondazione a documentare l'allestimento della mostra, a spese della Fondazione. La Fondazione consegnerà una serie completa di tali fotografie alla Regione e alla Città.

**o)** La Città consentirà l'ispezione dei locali dell'ex Chiesa di San Marco da parte della Fondazione e di soggetti nominati dalla stessa anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, previo ragionevole avviso.

**p)** Per eventi di qualsiasi natura che la Regione o la Città intendessero organizzare nel periodo della mostra all'interno degli spazi espositivi, sarà necessaria l'approvazione scritta del Comitato Scientifico e di Indirizzo. Fumare, mangiare e bere in prossimità delle opere d'arte è da considerarsi tassativamente proibito in ogni caso ed in qualsiasi occasione.

### Articolo 13

La presente convenzione ha validità triennale e può essere riproposta secondo le leggi vigenti

### Articolo 14

Nel caso di violazione, da parte di un soggetto sottoscrittore, delle reciproche obbligazioni, gli altri soggetti avranno la facoltà di risolvere il presente contratto, mediante invio di raccomandata a.r. recante circostanziate motivazioni, fatte salve eventuali ragioni di danno.

### Articolo 15

Competente per ogni controversia relativa a questo accordo è il Foro di Vercelli.

### Articolo 16

Tutti gli avvisi o altre comunicazioni tra le parti saranno effettuate per iscritto tramite posta prioritaria o consegnate a mano, o tramite telefax o e-mail (per telefono quando previsto dalla specifica clausola) al rispettivo indirizzo.

Vercelli, li

Per la Regione Piemonte

---

Per la Città di Vercelli

---

Fondazione Solomon R. Guggenheim

---